

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E (Indicatore situazione economica equivalente) PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ragioni di equità sociale richiedono che l'accesso agevolato ai servizi erogati dall'Amministrazione comunale sia riservato alle persone ed ai nuclei familiari con reali difficoltà economiche;

CONSIDERATO che il sistema generalmente utilizzato per la determinazione delle tariffe dei servizi comunali è quello del reddito del richiedente o del suo nucleo familiare, quale risulta dalle dichiarazioni fiscali;

PRESO atto che tale unico criterio, in presenza di dichiarazioni fiscali infedeli, crea distorsioni e consente l'accesso agevolato ai servizi a nuclei familiari non in difficoltà e che questo, naturalmente, comporta una redistribuzione del costo del servizio a danno di fasce di utenti più deboli;

RITENUTO, pertanto, sulla base della normativa nazionale vigente in materia, di dotare l'Amministrazione di uno strumento che consenta una migliore individuazione degli utenti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie o alle esenzioni;

VISTI:

- l'articolo 59, commi da 50 a 53, della legge 27 dicembre 1997, n° 449 recante disposizioni per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, attuativo delle disposizioni sopra richiamate;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n° 221 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

VISTO lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente)" predisposto dal Servizio Segreteria, composto da n° 13 articoli;

RITENUTO necessario prevedere una applicazione sperimentale del nuovo criterio di accesso alle prestazioni sociali agevolate;

VISTO il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a);

SENTITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio amministrativo e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del t.u.e.l. 267/2000;

VOTAZIONE

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni citate in narrativa e qui interamente richiamate, il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) per agevolazioni tariffarie sui servizi comunali" predisposto dal Servizio Segreteria, composto da n° 13 articoli, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento le soglie ISEE per la definizione delle tariffe dei servizi sono definite dalla tabella allegata al regolamento, che potrà essere aggiornata dalla giunta comunale in sede di approvazione delle aliquote di imposta e tariffe per la fruizione dei servizi.

COMUNE DI PRAROSTINO

APPLICAZIONE DELL' I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° _ del _____

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° __ del _____

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in via sperimentale la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate per la fruizione di servizi alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente è fondato sull'utilizzo di dichiarazioni sostitutive fornite dai cittadini relative a:
 - a) reddito;
 - b) patrimonio;
 - c) composizione nucleo familiare.
 - d) Situazioni di particolare debolezza sociale (presenza di famigliari con invalidità ..)

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "indicatore della situazione economica (ISE)" si intende la somma del reddito complessivo ai fini IRPEF e del reddito delle attività finanziarie dei componenti il nucleo familiare;
 - b) per "patrimonio" si intende la somma del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei componenti il nucleo familiare;
 - c) per "nucleo familiare" si intende il totale dei componenti la famiglia considerabili ai sensi dell'articolo 7;
 - d) per "indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" si intende il rapporto tra l'ISE ed il parametro fissato dalla normativa vigente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Il reddito e il patrimonio utilizzati per il calcolo dell'ISE sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 3
Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti prestazioni, richieste dai cittadini italiani e dai cittadini stranieri residenti nel Comune e frequentanti la scuola elementare e materna di Prarostino o la scuola media di San Secondo di Pinerolo
 - a) refezione scolastica;
 - b) trasporto scolastico, compreso il trasporto scolastico effettuato con servizio di linea per i ragazzi che frequentano la scuola media di San Secondo di Pinerolo
2. Nel caso di nuovi servizi istituiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche, la giunta comunale, in sede di aggiornamento della tabella A) allegata al presente regolamento, potrà provvedere all'individuazione delle fasce di reddito cui connettere esenzioni e/o riduzioni.

CAPO II
DOCUMENTAZIONI E CONTROLLI

Art. 4
Documentazione

1. I soggetti che non richiedono esenzioni o riduzioni rispetto alla retta o tariffa massima prevista per le prestazioni di cui all'articolo 3 non sono tenuti a produrre alcuna documentazione a corredo della domanda.
2. Al fine di ottenere agevolazioni tariffarie il richiedente dovrà presentare un'unica dichiarazione sostitutiva, su modulistica predisposta dall'Amministrazione, di validità annuale, resa a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, contenente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. La modulistica di cui al comma 2 è predisposta sulla base dei modelli-tipo approvati a livello nazionale (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e s.m.i.; dpcm 7 maggio 1999, n° 221 e s.m.i.; dpcm 21 luglio 1999, n. 305; dpcm 18 maggio 2001)
4. In ogni caso, la richiesta di applicazione di agevolazioni tariffarie dovrà essere supportata da una relazione del servizio sociale, compilata dall'assistente sociale del Ciss competente per territorio.

Art. 5
Compilazione delle dichiarazioni

1. Per la compilazione delle dichiarazioni l'Amministrazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), che effettuano l'attestazione e provvedono alla trasmissione dei dati al sistema informativo dell'INPS.

Art. 6
Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, l'Amministrazione effettua controlli sui dati di due tipi:
 - a) controllo puntuale su singoli casi, in caso di dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
 - b) controllo a campione su una percentuale prefissata di dichiarazioni; la percentuale e le modalità vengono stabilite con atto del Direttore di Settore competente; in mancanza di determinazione la percentuale è fissata nel dieci per cento delle dichiarazioni presentate nell'arco dell'anno, arrotondate per eccesso, scelte con sorteggio.
2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, sia in forma autonoma che associata.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala il fatto all'autorità giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle eventuali somme erogate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 7
Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare corrisponde alla famiglia anagrafica, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 8
Variazioni della situazione economica

1. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.
2. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, quando la dichiarazione sostitutiva, ancorché valida, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Art. 9
Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

1. Nella valutazione delle condizioni di bisogno economico per l'accesso agevolato ai servizi possono essere tenuti in considerazione elementi quali il tenore di vita della famiglia, le caratteristiche dell'abitazione e degli automezzi, ed ogni altro elemento idoneo a fornire informazioni utili di valutazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono inoltre essere considerati anche i proventi non soggetti a IRPEF (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento). I proventi non soggetti a IRPEF di cui al presente comma sono dichiarati dai richiedenti con le modalità di cui all'articolo 4. Sulle dichiarazioni di cui al presente comma vengono effettuati i controlli di cui all'articolo 6.
3. Nel caso di diniego dell'agevolazione richiesta, in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente comma, il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato, con l'indicazione precisa degli elementi di valutazione presi in considerazione.

Art. 10
Determinazione del valore ISEE

1. Il valore ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui all'articolo 3, verrà stabilito annualmente dalla giunta comunale, con apposito atto, per ogni servizio.
2. In fase di prima applicazione, i valori ISEE per le agevolazioni tariffarie sono definiti dalla tabella A) allegata al presente regolamento, che potrà essere aggiornata dalla giunta comunale in sede di approvazione delle aliquote di imposta e tariffe per la fruizione dei servizi .

CAPO IV
INFORMAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11
Informazione ai cittadini

1. L'Amministrazione adotta gli idonei strumenti di informazione nei confronti di tutta la cittadinanza per permettere ai possibili beneficiari di prestazioni sociali agevolate, un'adeguata conoscenza delle opportunità previste dalle disposizioni di legge, fonti del presente regolamento.

Art. 12
Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali dei soggetti di cui all'articolo 1, avviene nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
2. I dati raccolti saranno trasmessi esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. L'Amministrazione si impegna ad applicare le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali, generali e di settore, incompatibili.

TABELLA A – ALLEGATA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. (Indicatore situazione economico equivalente) PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE per agevolazioni tariffarie sui servizi comunali, i valori dell'Isee per l'anno in corso, e fino a nuova deliberazione della giunta comunale, sono i seguenti:

Fasce	ISEE	RIDUZIONE COSTO DEL BUONO PASTO (refezione scolastica)	RIDUZIONE COSTO SCUOLABUS
A	DA EURO 0 A EURO 2.000,00	Esenzione totale	Esenzione totale
B	DA EURO 2.001,00 A EURO 4.000,00	50%	50%
C	DA EURO 4.000,01 A EURO 6.000,00	30%	30%

In presenza di Isee superiore a quello stabilito nella tabella, Qualora l'Isee del nucleo familiare superi di non oltre il 50% dell'Isee massimo stabilito per ciascuna fascia, su motivata relazione del servizio sociale attestante la presenza di particolari situazioni di debolezza sociale, anche transitoria, o le mutata situazione economica del nucleo rispetto ai redditi ed alla situazione patrimoniale risultante dall'Isee, verrà applicata la riduzione prevista per la fascia inferiore.

(A titolo esemplificativo: Isee di 6.750,00 € e situazione momentanea di particolare debolezza sociale (perdita del lavoro di un familiare): applicazione della riduzione prevista per la fascia B)

